

Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2005

(del 14 dicembre 2004)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge tributaria del 21 giugno 1994 (denominata qui di seguito LT) e in particolare l'articolo 322 LT;

richiamato l'articolo 39 LT concernente la compensazione degli effetti della progressione a freddo;

considerato che, dall'ultimo adeguamento avvenuto al 31.12.2001, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è passato da 101.3 punti secondo la nuova scala maggio 2000 = 100 punti (equivalenti a 107.5 punti della vecchia scala maggio 1993 = 100 punti) a 102.6 punti al 31.12.2003 della stessa scala maggio 2000, con un aumento quindi di 1.3 punti pari ad una crescita dell'1.28%;

precisato che gli arrotondamenti sono avvenuti al 100.- franchi superiore o inferiore, ma che il calcolo è avvenuto partendo dal dato esatto non arrotondato;

decreta:

Imposizione globale secondo il dispendio (art. 13 LT)

Art. 1 Il dispendio determinante non può essere inferiore a fr. 160 000.- annui.

Deduzione delle spese professionali per attività lucrative dipendente (art. 25 LT)
a) Principio

Art. 2 ¹Il contribuente con attività lucrativa dipendente può dedurre le spese necessarie al conseguimento del proprio reddito che sono in rapporto di causalità diretta con quest'ultimo.

²Non è ammessa la deduzione delle spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, delle spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art. 33 lett. a LT).

³Se ambedue i coniugi svolgono un'attività lucrativa dipendente le deduzioni sono ammesse per ciascuno di essi. Quando un coniuge aiuta l'altro nella professione, nel commercio o nell'impresa, le deduzioni sono ammesse se esiste un rapporto di servizio che prevede conteggi con le assicurazioni sociali.

b) Spese di trasporto

Art. 3 ¹Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

- a) per l'uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
- b) per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.-- l'anno;
- c) per l'uso di una motocicletta o di un'automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

²Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili.

³La deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 14.-- al giorno o fr. 3000.-- l'anno).

c) Spese supplementari per doppia economia domestica

Art. 4 ¹Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

²La deduzione è stabilita come segue:

- a) se il contribuente rientra ogni giorno a domicilio, per ogni pasto principale consumato fuori casa: fr. 14.-- il giorno o fr. 3000.-- l'anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa;
- b) se il contribuente soggiorna al luogo di lavoro durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana, per ogni pasto consumato fuori casa: fr. 14.--, vale a dire fr. 28.-- il giorno o fr. 6000.-- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto l'anno.

³Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest'ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.-- il giorno o fr. 1500.-- l'anno, rispettivamente fr. 21.-- il giorno o fr. 4500.-- l'anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto.

d) Spese supplementari di alloggio

Art. 5 ¹Sono considerate spese supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana.

²È ammessa la deduzione dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre a quelle stabilite dall'art. 3 per il trasporto dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

e) Lavoro a turni o notturno

Art. 6 ¹Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 14.-- oppure fr. 3000.-- l'anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l'anno. Questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall'art. 4.

²Il totale dei giorni di lavoro a turni o notturno deve essere attestato dal datore di lavoro nel certificato di salario.

³Il lavoro a orario irregolare è equiparato al lavoro a turni, se i due pasti principali non possono essere consumati a domicilio all'ora consueta.

f) Altre spese professionali

Art. 7 ¹Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all'esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l'acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l'uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l'usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.

²La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2400.-- l'anno oppure delle spese effettive. In quest'ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

³La deduzione complessiva del capoverso 2 è dimezzata se l'attività lucrativa dipendente è esercitata per meno di 6 mesi all'anno o con un grado di occupazione inferiore al 50%.

g) Spese di perfezionamento e riqualificazione professionale

Art. 8 ¹Le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate.

²Non è ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria (art. 33 lett. b LT) e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7.

h) Attività accessoria

Art. 9 ¹Per l'esercizio di un'attività lucrativa accessoria occasionale dipendente e in sostituzione delle spese professionali ammesse dagli articoli precedenti è accordata una deduzione complessiva di fr. 800.– l'anno.

²Se, in luogo della deduzione complessiva del capoverso 1, il contribuente fa valere spese più elevate, la totalità delle spese effettive e la loro necessità professionale devono essere giustificate.

Deduzione per figli agli studi (art. 34 LT)

Art. 10 ¹Per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1. fr. 1100.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr. 1800.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr. 4400.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr. 6100.– se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d'ordine accademico in Ticino o fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr. 12 800.– se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente al domicilio.

²In tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.

³Gli assegni o borse di studio fino a fr. 1000.– l'anno danno diritto all'intera deduzione del capoverso 1. Per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell'intera deduzione.

Calcolo delle aliquote dell'imposta alla fonte (artt. 106 e 107 LT)

Art. 11 ¹La Divisione delle contribuzioni elabora le tabelle delle aliquote per le imposte alla fonte conformemente agli articoli 106 e seguenti LT e alle direttive federali in materia.

²Per l'imposta cantonale valgono le seguenti deduzioni forfetarie:

- | | | |
|--|---------------------------|--|
| 1. Contributi AVS / AI / IPG | 5.05% | del salario lordo |
| 2. Contributi AD | 1.0% | del salario lordo fino a fr. 106 800.– al massimo fr. 1068.– |
| 3. Contributi AINP | 1.4% | del salario lordo, al massimo fr. 1495.20 |
| 4. Contributi alla previdenza professionale (2. pilastro) | 5.5% | del salario lordo |
| 5. Deduzione per premi assicurativi e interessi sui capitali a risparmio | a) <i>dimoranti</i>
4% | del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4900.–) |

- 6% del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 9800.–)
- 6.5% del salario lordo per i coniugi con 1 figlio (massimo fr. 9800.–)
- 7.0% del salario lordo per i coniugi con 2 figli o più (massimo fr. 9800.–)
- b) *frontalieri*
- 1.5% del salario lordo per le persone sole (massimo fr. 4900.–)
- 2.0% del salario lordo per i coniugi (massimo fr. 9800.–)
6. Deduzione per spese professionali (spese di trasporto, per pasti fuori domicilio e per le altre spese necessarie alla professione)
- fr. 3 900.– per dimoranti con un solo reddito
- fr. 7 200.– per dimoranti coniugati con doppio reddito
- fr. 5 500.– per frontalieri con un solo reddito
- fr. 9 700.– per frontalieri coniugati con doppio reddito
7. Deduzione per coniugi con doppio reddito
- fr. 7 200.–
8. Deduzione per figli
- fr. 10 500.– per figlio

³Il moltiplicatore medio comunale è dell'82%.

Tassazione ordinaria sostitutiva (art. 113 LT)

Art. 12 La tassazione ordinaria sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all'imposta alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel corso di un anno civile, l'importo di fr. 120 000.–.

Indicizzazione

Art. 13 I seguenti articoli della legge tributaria del 21 giugno 1994 sono così modificati:

Deduzioni generali

Art. 32 cpv. 1 g)

g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 9800.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 4900.– franchi per gli altri contribuenti. Per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4000.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2000.– franchi per gli altri contribuenti;

Deduzioni sociali

Art. 34 cpv. 1)

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10 500.– franchi;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa al cui sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di almeno 5600.– franchi, una deduzione per sostentamento da 5600.– a 10 500.– franchi al massimo; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

c) per ogni figlio fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 12 800.- franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

Aliquote**Art. 35 cpv. 1, 2, 3**

L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria	
			%	fr.	%	
fino		a fr.	11 300	0.173	19.60	0.173
da fr.	11 400	a fr.	15 600	5.321	248.40	1.592
da fr.	15 700	a fr.	18 700	6.050	435.95	2.331
da fr.	18 800	a fr.	23 300	3.990	619.50	2.658
da fr.	23 400	a fr.	27 000	7.626	901.65	3.339
da fr.	27 100	a fr.	35 800	9.621	1 748.30	4.883
da fr.	35 900	a fr.	47 100	10.553	2 940.80	6.243
da fr.	47 200	a fr.	52 100	11.174	3 499.50	6.716
da fr.	52 200	a fr.	65 500	12.000	5 107.50	7.797
da fr.	65 600	a fr.	82 000	11.794	7 053.50	8.601
da fr.	82 100	a fr.	102 200	12.681	9 615.05	9.408
da fr.	102 300	a fr.	204 400	13.302	23 209.70	11.355
da fr.	204 500	a fr.	341 700	14.278	42 813.40	12.529
da fr.	341 800		in avanti	15.076		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie			Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria	
			%	fr.	%	
fino		a fr.	18 300	0.158	28.95	0.158
da fr.	18 400	a fr.	22 100	3.990	180.55	0.816
da fr.	22 200	a fr.	25 300	4.434	322.45	1.274
da fr.	25 400	a fr.	29 800	2.660	442.15	1.483
da fr.	29 900	a fr.	38 000	3.990	769.35	2.024
da fr.	38 100	a fr.	42 900	6.651	1 095.25	2.553
da fr.	43 000	a fr.	54 400	7.981	2 013.05	3.700
da fr.	54 500	a fr.	71 600	10.287	3 782.40	5.282
da fr.	71 700	a fr.	81 100	11.262	4 852.30	5.983
da fr.	81 200	a fr.	110 000	12.859	8 568.55	7.789
da fr.	110 100	a fr.	126 500	12.238	10 587.80	8.369
da fr.	126 600	a fr.	164 400	13.125	15 562.20	9.466
da fr.	164 500	a fr.	204 400	14.011	21 166.60	10.355
da fr.	204 500	a fr.	272 700	14.544	31 100.15	11.404
da fr.	272 800	a fr.	683 500	14.898	92 301.15	13.504
da fr.	683 600		in avanti	15.076		

³I redditi inferiori a 11 300.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 1, e a 18 300.– franchi, per i contribuenti di cui alle categorie del capoverso 2, sono esenti da imposta.

Abrogazioni

Le frazioni di reddito inferiori a 100.– franchi non sono computate.

**Entrata
in vigore**

Art. 14 È abrogato il decreto esecutivo del 23 dicembre 2003 concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2004 che rimane tuttavia applicabile alle tassazioni riferite a quel periodo fiscale.

Art. 15 Questo decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Bellinzona, 14 dicembre 2004

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **G. Gendotti**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

32	85 836.	117 513.–
31	82 969.–	112 533.–
30	81 177.–	106 797.–
29	78 426.–	102 078.–